

Processo telematico. Il dietrofront Tribunale di Milano, copia «di cortesia» bocciata due volte

Giorgio Vaccaro

Ha fatto scalpore, ma ha avuto vita breve. La condanna a pagare 5 mila euro comminata a Milano a una parte processuale per non aver depositato la copia «di cortesia» delle proprie memorie telematiche rimarrà inapplicata: la controparte ha rinunciato ad avvalersene e il giudice delegato (si trattava di un fallimento) ha approvato la rinuncia. E, soprattutto, è arrivata una presa di distanza ufficiale da parte del presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro.

Un esito che chiude rapidamente una vicenda altrimenti destinata a finire probabilmente nello stesso modo (ma in tempi più lunghi) se si fosse andati in contenzioso: la condanna, decisa ex articolo 96 del Codice di procedura civile (responsabilità della parti in un processo), si fonda sulla violazione della previsione

del deposito di una copia «cartacea di cortesia» degli atti processuali, contenuta non in un atto ma in un atto sostanzialmente privato quale è il Protocollo d'intesa del 26 giugno 2014 tra l'Ordine degli avvocati ed il presidente del Tribunale di Milano.

Non a caso, ieri, proprio il presidente Pomodoro, ha scritto una lettera che conferma lo spirito di «spontanea e utile collaborazione fra Tribunale e Foro» che ha il Protocollo e ha perciò dichiarato che «appare incompatibile il ricorso a sanzioni processuali pecuniarie, a fronte di difficoltà e incertezze applicative connaturate a... un intervento così ampio e innovativo» come il processo civile telematico.

Resta lo stupore per un provvedimento di condanna che si richiama a presupposti di diritto difficilmente coniugabili. Il com-

ma 3 dell'articolo 96 afferma che il giudice, quando pronunci sulle spese (anche d'ufficio), può condannare la parte soccombente a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata. Una sanzione al comportamento «in mala fede o con colpa grave» di una parte contro l'altra. La condanna di Milano è però basata su un'ipotesi di «violazione»

assolutamente diversa: l'aver «omesso» il deposito, in favore del giudice, di una copia di cortesia degli scritti difensivi, nonostante il rituale deposito telematico. Un onere previsto dal solo Protocollo d'intesa che, a tutto concedere, non è tra le fonti normative esistenti e riconosciute in Italia.


È un atto che, pur formale, mai si può immaginare possa acquisire una «cogenza» tale da porlo a base di una pronuncia giudiziale

di condanna, ad un importo peraltro rilevante. E il compito del giudice è applicare la legge e gli altri atti che hanno valore normativo.

L'altro aspetto critico è il richiamo ad una norma (l'articolo 96 del Codice di procedura civile) che prevede la sanzione per un comportamento ingiusto in danno dell'altra parte processuale e non certamente per la violazione del deposito della copia di cortesia astrattamente previsto dal mero «gentlemen's agreement» in favore del giudice.

Il problema che in astratto resta, nonostante l'opportuna approvazione della rinuncia a ottenere l'esecuzione del decreto di condanna, è quello del passaggio in giudicato del principio contenuto nel decreto: non risultando mai impugnato né riformato, rischia di diventare viatico per pronunce analoghe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



«La scelta di avviare e radicare il processo civile telematico va sostenuta convintamente, in primo luogo dai magistrati. Non è davvero il momento di mettere in campo infantili provocazioni o forme di ostruzionismo che indeboliscono gli sforzi per giungere a un processo civile più moderno e snello». E quanto afferma il viceministro della Giustizia Enrico Costa, relativamente alla condanna, disposta dal tribunale di Milano, al pagamento di 5 mila euro per aver depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie «cortesia» (si veda ItaliaOggi di ieri). «Non mancherà, da parte del ministero della Giustizia», dichiara Costa, «un puntuale approfondimento in merito a eventuali iniziative da assumere».

